ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3918 del 24/08/2020
Oggetto	4^ Modifica ns AIA Varani
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3973 del 17/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

Pratica SINADOC n° 13417/2020

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06[1]- L.R. n° 09/15[2] - Azienda Varani s.r.l. – 4^ Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale[3], per l'installazione IPPC di ossidazione anodica di alluminio (di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Zola Predosa (BO), in Via Romagnoli n° 15 -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Premesso che, con atto[3] rilasciato dalla Provincia di Bologna, all'azienda Varani s.r.l., con sede legale e impianti in Comune di Zola Predosa (BO), è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale[3] per l'esercizio dell'attività di ossidazione anodica di alluminio (di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione IPPC situata in Comune di Zola Predosa (BO), in Via Romagnoli n° 15;

Vista la domanda[4] presentata dall'azienda Varani s.r.l., sul portale web IPPC-AIA (http://ippc-aia.arpa.emr.it), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna[5], con cui si richiede modifica non sostanziale dell'atto autorizzativo vigente, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi:

a. eliminazione dei sali di nichel dalla formulazione del fissaggio a caldo;

b. spostamento del forno di asciugatura pezzi e del relativo punto di emissione E3;

c. estensione della linea dell'impianto di riscaldamento esistente ai locali dell'impianto di depurazione, con sostituzione delle attuali caldaiette a metano da 15 kW e relativa dismissione delle emissioni E7 ed E8;

d. realizzazione della nuova area di deposito temporaneo per il rifiuto CER 060204*;

e. proposta di modifica ai parametri ricercati negli autocontrolli degli scarichi S1 e S1.1, per adeguare il piano di monitoraggio alle Linee Guida della DGR Emilia-Romagna n° 1241/2016;

Dato atto che:

- il Gestore dell'installazione ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal DM 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 07/05/2020 ha avviato[6] il procedimento per il rilascio della presente Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

[1] Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

[2] Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

[3] Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 101475 del 25/06/2014, successivamente modificato e integrato con atto della Citta' metropolitana di Bologna con P.G. n° 71548 del 29/05/2015 e con atti di ARPAE DET-AMB-2017-6037 del 13/11/2017 e DET-AMB-2018-5297 del 09/11/2018;

[4] Assunta agli atti con protocollo PG/2020/64915 del 04/05/2020;

[5] Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

[6] Nota agli atti con protocollo PG/2020/66830 del 07/05/2020;

Relativamente all'intervento di cui al punto a., l'azienda, al fine di ottemperare a quanto previsto dal piano di miglioramento prescritto in Autorizzazione Integrata Ambientale, ha valutato la possibilità di eliminare i sali di nichel dalle vasche di fissaggio.

Per quanto riguarda il fissaggio a freddo, la sostituzione dei sali di nichel non è al momento possibile, poiché, per ora, non esistono sul mercato alternative tecnicamente valide e l'introduzione di nuovi formulati esenti da nichel è ancora in fase di sperimentazione.

Per quanto riguarda il fissaggio a caldo, che lavora a 95 °C e nel quale il nichel è presente nella concentrazione più elevata (15-20 grammi/litro), la sua sostituzione è possibile, a patto di utilizzare per la formazione e per i frequenti rabbocchi causati dall'evaporazione, acqua a salinità residua molto ridotta.

Per produrre l'acqua con le caratteristiche necessarie, pertanto, l'azienda prevede l'installazione di un impianto a osmosi, con le seguenti caratteristiche:

- un impianto addolcitore automatico, per il pretrattamento dell'acqua di pozzo, con capacità di trattamento di 1m^3/h;
- un'unità di filtrazione con due membrane a osmosi, comandate da una centralina, che permettono di ottenere 500 litri/h di permeato, con una resa maggiore del 60%;
- due serbatoi di stoccaggio in polietilene, ciascuno da 5 m^3, per l'accumulo dell'acqua osmotizzata, collegati ad una elettropompa centrifuga in acciaio inox per il rilancio alla vasca di fissaggio.

I nuovi serbatoi verranno posizionati in un'area attualmente adibita a magazzino delle materie prime e, pertanto, verranno spostati in una zona attigua due bacini di contenimento dedicati allo stoccaggio di prodotti impiegati nella linea di ossidazione (principalmente: acido nitrico, MG39, MG19 NB3).

Per limitare la formazione di polverino durante le fase di fissaggio di caldo, in assenza di sali di nichel, sarà necessario mantenere in soluzione 2-3 g/L di un formulato denominato *Rapid Seal R*, prodotto non classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni del Regolamento CLP, poiché non contiene sostanze pericolose per la salute o per l'ambiente.

In relazione all'intervento di cui al punto b., l'azienda, al fine ottimizzare gli spazi aziendali e rendere più veloce l'ingresso del materiale da asciugare, intende procedere allo spostamento del forno di asciugatura dalla posizione attuale, per avvicinarlo alla zona di carico-scarico, senza ulteriori variazioni.
Di conseguenza, verrà spostato anche il punto di emissione E3, generato dal bruciatore a metano a servizio del forno, nella posizione indicata nella planimetria allegata all'istanza.

Per quanto riguarda l'intervento di cui al punto c., l'azienda, per ottimizzare il consumo di metano, intende estendere la linea dell'impianto di riscaldamento esistente ai locali dell'impianto di depurazione, al fine di installare due aerotermi dotati di termoregolazione.
Le due attuali caldaiette con bruciatori a metano della potenza di 15 kW, pertanto, verranno dismesse e le relative emissioni E7 ed E8 saranno eliminate.

L'intervento di cui punto d., è inerente alla destinazione di una porzione della tettoia esterna nell'area cortiliva nord, che ora viene interamente utilizzata per lo stoccaggio delle materie prime per la burattatura, a deposito temporaneo di rifiuti, principalmente per i rifiuti con CER 060204* (*idrossido di sodio e potassio*) e CER 110109* (*fanghi e residui di filtrazione contenenti sostanze pericolose*).

Tali rifiuti solidi, che derivano dalle operazioni di pulizia e manutenzione della linea di ossidazione, verranno conservati dentro cisterne a tenuta e la porzione della tettoia riservata a deposito temporaneo verrà dotata di bacini di contenimento.

In relazione alla modifica di cui al punto e., l'azienda propone, al fine di adeguare il piano di monitoraggio degli scarichi alle linee guida della DGR Emilia-Romagna n° 1241/2016, le seguenti modifiche:

- per lo *scarico parziale S1.1*, si propone l'eliminazione del controllo del parametro *Cromo totale* e, inoltre, l'eliminazione del controllo dei parametri Cromo totale e Ferro dalle analisi da eseguire a monte e valle dell'impianto di depurazione per il calcolo del rendimento di abbattimento;
- per lo *scarico finale S1*, si propone l'eliminazione del controllo dei parametri Cromo totale e Ferro;

 in quanto non costituiscono parametri significativi per il processo, poiché nessuna materia prima impiegata nel ciclo produttivo contiene loro composti e, in tutti gli autocontrolli eseguiti negli ultimi anni, il Cromo è sempre risultato inferiore ai limiti di rilevabilità e il Ferro è risultato assente oppure in tracce inferiori a 0,5 ppm.

Considerato che, si ritiene di poter accogliere le modifiche richieste, aggiornando il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale[3] e dando atto che, con la realizzazione degli interventi di modifica sopra descritti:

- la modifica non implica alcuna variazione del volume delle vasche di trattamento attualmente presenti in azienda e già autorizzate;
- relativamente agli impatti sulle emissioni in atmosfera, la modifica non comporta variazioni di impatti sulla matrice, poiché nessuna emissione in atmosfera di tipo produttivo subisce alcuna variazione né di portata né di tipologia e/o del flusso di massa degli inquinanti.

 L'eliminazione delle caldaie a metano da 15 kW che generano le emissioni E7 ed E8, in favore di due aerotermi, comporterà piuttosto, oltre ad una ottimizzazione dei consumi di metano, anche una riduzione delle emissioni di CO_2;
- relativamente alla matrice rifiuti, la modifica non comporta variazioni di impatti, poiché non viene incrementata la produzione di rifiuti ed è lecito aspettarsi un miglioramento, per quanto riguarda la classificazione del rifiuto CER dei fanghi prodotti dal depuratore chimico-fisico in quanto, con la riduzione dell'utilizzo di Nichel nel ciclo produttivo, questi rifiuti verranno sempre classificati come non pericolosi;
- in merito agli impatti sul suolo e il sottosuolo, la nuova area di deposito temporaneo per i rifiuti solidi CER 060204* e CER 110109* sarà dotata di tettoia e verrà attrezzata con bacini di contenimento di sicurezza e i rifiuti verranno conservati dentro cisterne a tenuta;
- non sono previste variazioni dei consumi e degli scarichi idrici, nè sono previste sorgenti di rumore aggiuntive rispetto alla situazione autorizzata o cambiamenti relativi alle altre matrici quali traffico, ecosistemi, emissioni elettromagnetiche, impatti sul paesaggio e odori.

Visto il parere[7] elaborato da ARPAE- Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna, relativo alle richieste di modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al punto 5., con il quale, valutata la documentazione inviata dall'azienda, si esprimono le seguenti considerazioni e prescrizioni:

- negli ultimi autocontrolli eseguiti da ARPAE nell'anno 2018, nell'ambito delle attività di vigilanza programmata effettuate presso l'azienda e come attestato dai rispettivi Rapporti di Prova, sullo scarico S1 sono stati rilevati sia il Ferro che il Cromo totale, in concentrazioni pari a 0.149 mg/l e 0.029 mg/l rispettivamente. Sullo scarico S1.1, invece, il Cromo totale risultava < 0.005 mg/l. [nei controlli effettuati nel 2016 invece, risultavano: Cr tot < 0.005 mg/l in entrambi gli scarichi – Ferro: 0.046 mg/l.];
- negli autocontrolli sugli scarichi effettuati dal Gestore negli ultimi tre anni e riportati all'interno dei report annuali inviati, il Gestore rileva sempre valori di Cromo totale <0.025 mg/l e di Ferro <0.05 mg/l. Tuttavia, le metodiche utilizzate dal Gestore (APAT CNR IRSA 29/2003 3010 A + 3020), sono diverse da quelle utilizzate da ARPAE (UNI-EN ISO 17294-2:2016 sia per Ferro che per Cromo tot);
- nell'allegato I dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, al paragrafo C.2.1 CICLO DI LAVORAZIONE DI OSSIDAZIONE ANODICA, viene indicato che: <<*..la colorazione nero prevede l'immersione del pezzo in una soluzione contenente un colorante azoico e tracce di cromo trivalente, a temperatura di circa 35°C*>>; mentre, al paragrafo C3.1 MATERIE PRIME, nella tabella riassuntiva delle materie prime relative alla voce <<*ciclo di Finitura (colorazione – neutralizzazione basica)*>>, viene indicato un prodotto contenente Ferro Ammonio Ossalato;
- dalle analisi eseguite dal gestore monte/valle del depuratore, il Cromo è sempre rilevato in concentrazioni < a 0,05 mentre il Ferro è presente, nei campioni prelevati a monte dell'impianto di trattamento, in concentrazioni pari a 0.103 - 0.163 mg/l;
- la DGR 1241/2016 a cui il Gestore richiede di uniformarsi prevede: per il trattamento di ossidazione anodica dell'Alluminio, la determinazione di Cr totale e Cr VI in caso di colorazioni contenenti sali di cromo e la determinazione del Ferro solo per la fosfatazione e la brunitura (operazioni che la ditta in questione non esegue).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, relativamente alla richiesta di modifica di cui al punto e., si ritiene accettabile solo la modifica proposta inerente lo scarico parziale S1.1, che prevede l'eliminazione del parametro Cromo totale dalle analisi di autocontrollo sullo scarico S1.1. e l'eliminazione dei parametri Cromo totale e Ferro dalle analisi eseguite a monte e valle dell'impianto di depurazione.

Verrà mantenuta, invece, la determinazione dei parametri Cromo totale e Ferro sullo scarico finale S1, da eseguirsi con le medesime metodiche utilizzate da ARPAE al fine di avere dei dati tra loro confrontabili.
Al fine di poter eliminare anche la determinazione di questi due parametri dallo scarico finale S1, sarà necessario verificare l'effettiva assenza degli inquinanti in questione (Fe e Cr) nelle materie prime utilizzate.
A tale scopo, il Gestore dovrà fornire una descrizione dettagliata del ciclo produttivo attualmente in essere, corredata dall'elenco delle materie prime utilizzate e indicando, per ciascuna materia prima, i componenti principali.

[7] Nota agli atti con protocollo PG/2020/118918 del 17/08/2020;

Vista la relazione "*Relazione impatti modifica non sostanziale AIA*" allegata all'istanza[4] in oggetto, relativa ai possibili impatti ambientali previsti dalle variazioni proposte, nella quale si conferma l'esclusione della modifica dall'applicabilità della normativa in materia di VIA-VAS di cui alla Parte II del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e di cui alla L.R. n° 4/2018 e, ritenuto di poter accogliere tali considerazioni, si dà atto che l'intervento di modifica non è soggetto a procedure di verifica (screening) ai sensi di tale normativa;

Valutato, pertanto, necessario procedere alla Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'azienda Varani s.r.l., dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 101475 del 25/06/2014 e ss.mm.ii., per l'esercizio dell' installazione IPPC di ossidazione anodica di alluminio, situata in Comune di Zola Predosa (BO), in Via Romagnoli n° 15;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. Di **approvare** la realizzazione, da parte dell'azienda Varani s.r.l., dei seguenti interventi, stabilendo quanto indicato al successivo punto 3.:
 a. eliminazione dei sali di nichel dalla formulazione del fissaggio a caldo;
 b. spostamento del forno di asciugatura pezzi e del relativo punto di emissione E3;
 c. estensione della linea dell'impianto di riscaldamento esistente ai locali dell'impianto di depurazione, con sostituzione delle attuali caldaiette a metano da 15 kW e relativa dismissione delle emissioni E7 ed E8;
 d. realizzazione di una nuova area di deposito temporaneo per il rifiuto CER 060204*;

2. Di **approvare parzialmente** la richiesta, da parte dell'azienda Varani s.r.l., della modifica di cui al punto e.:
 e. proposta di modifica ai parametri ricercati negli autocontrolli degli scarichi S1 e S1.1, per adeguare il piano di monitoraggio alle Linee Guida della DGR Emilia-Romagna n° 1241/2016,

 stabilendo, come indicato al successivo punto 3., di accettare la richiesta solo per l'eliminazione del parametro Cromo totale dalle analisi di autocontrollo sullo scarico S1.1. e l'eliminazione dei parametri Cromo totale e Ferro dalle analisi eseguite a monte e valle dell'impianto di depurazione lo scarico parziale S1.1, mentre viene mantenuta mantenuta la determinazione dei parametri Cromo totale e Ferro sullo scarico finale S1, da eseguirsi con le medesime metodiche utilizzate da ARPAE al fine di avere dei dati tra loro confrontabili.
 Per eliminare anche la determinazione di questi due parametri dallo scarico finale S1, sarà necessario fornire una descrizione dettagliata del ciclo produttivo attualmente in essere, corredata dall'elenco delle materie prime utilizzate e indicando, per ciascuna materia prima, i componenti principali, per dimostrare l'effettiva assenza, degli inquinanti in questione (Fe e Cr) nelle materie prime utilizzate;

3. La **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**[3] concessa all'azienda Varani s.r.l., per l'esercizio dell'installazione IPPC di ossidazione anodica di alluminio (di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii), svolta presso l'installazione IPPC situata in Comune di Zola Predosa (BO), in Via Romagnoli n° 15, stabilendo quanto segue:

- **Al paragrafo C.3.1 MATERIE PRIME, la frase relativa all'ubicazione dello stoccaggio delle materie prime, sia così sostituita**:

"Per la localizzazione delle aree di stoccaggio delle materie prime, si rimanda all'Allegato 3D - Planimetria aree di stoccaggio rifiuti e materie prime, presentato dall'azienda con la documentazione allegata alla domanda di 4^ Modifica non sostanziale di AIA e scaricabile dal portale IPPC al link http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADocumenti.aspx?id=67575."

- **Al paragrafo C.3.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA, il sotto-paragrafo "Emissioni Convogliate", sia così sostituito:**

"Emissioni Convogliate

Le emissioni convogliate attualmente attive sono le seguenti:

E1: fumi provenienti dalle macchine spazzolatrici di pulitura dei metalli (reparto spazzolatura);
E2: fumi aspirati sulle vasche della linea di ossidazione (in particolare, trattasi delle vasche di sgrassatura chimica, satinatura alcalina, ossidazione anodica, elettrocolorazione, colorazione nera e fissaggio a caldo)
E6: punto di emissione associato al gruppo elettrogeno a diesel di emergenza;
E3, E5: punti di emissione associati ad impianti termici (forno asciugatura, bruciatori e caldaie alimentati a metano per il riscaldamento delle soluzioni di trattamento e degli ambienti di lavoro).

Sulla copertura sono presenti n° 4 cupolini, ad oggi disattivati. Questi, venivano utilizzati prima dell'entrata in funzione del sistema di aspirazione sulle vasche.

Gli inquinanti principali in emissione sono: acido solforico, acido cloridrico, sostanze alcaline, nichel e materiale particellare. Dai risultati delle autoanalisi effettuate dal Gestore **nel corso del quinquennio 2015-2019 e comunicati con il Report annuale**, emerge che i valori dei diversi inquinanti sono tutti al di sotto dei limiti autorizzati.

Per la localizzazione aggiornata delle emissioni in atmosfera si rimanda all'Allegato 3A - Planimetria emissioni in atmosfera, presentato dall'azienda con la documentazione allegata alla domanda di 4^ Modifica non sostanziale di AIA e scaricabile dal portale IPPC al link http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADocumenti.aspx?id=67575."

- **Al paragrafo C.3.5 RIFIUTI, la frase relativa all'indicazione delle planimetrie di riferimento sia così sostituita**:

 "Per la localizzazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti si rimanda all'Allegato 3D - Planimetria aree di stoccaggio rifiuti e materie prime, presentato dall'azienda con la documentazione allegata alla domanda di 4^ Modifica non sostanziale di AIA e scaricabile dal portale IPPC al link http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADocumenti.aspx?id=67575."

- **Al paragrafo D.2.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA, il punto 5. sia così sostituito:**

 5. Si elencano i seguenti punti di emissione, comunque presenti in stabilimento, non soggetti ad autorizzazione in quanto elencati all'art. 272, comma 1, parte V del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto non sono superano i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici ad uso tecnologico e/o civile pari a 3 MW per gli impianti alimentati a metano e pari a 1 MW per gli impianti alimentati a diesel:

Emissione	Provenienza
E3	Bruciatore a gas metano (M3) - forno asciugatura (21,86 kW)
E5	Caldaia a gas metano (M5.1) - riscaldamento acqua sanitaria (25 kW) Caldaia a gas metano (M5.2) – riscaldamento civile (695 kW) Caldaia a gas metano (M5.3) – riscaldamento olio diatermico (338 kW)
E6	Gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a diesel (45 kW)

- **Al paragrafo D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI, la Tabella 1 – *Scarichi idrici*, sia così sostituita:**

Tabella 1 – Scarichi idrici

Punto di campionamento	Parametri	Unità di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
S1 – scarico finale	pH	Unità di pH	semestrale	Su supporto informatico da trasmettere nel report annuale Conservazione dei certificati di analisi
	Solidi Sospesi Totali	mg/L		
	COD	mg/L		
	Ferro	mg/L		
	Alluminio	mg/L		
	Cromo totale	mg/L		
	Stagno	mg/L		
	Nichel	mg/L		
	Solfati	mg/L		
	Cloruri	mg/L		
	Fosforo Totale	mg/L		
Scarico industriale S1.1	Alluminio	mg/L	semestrale	
	Nichel	mg/L		

- **Al paragrafo D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI, la Tabella 4 - *Parametri depurazione*, sia così sostituita:**

Tabella 4 – Parametri depurazione

Parametro	Unità di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
COD	mg/L	annuale	Su supporto informatico da trasmettere nel report annuale
Nichel	mg/L		
Alluminio	mg/L		

- **Al paragrafo E.2 GESTIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO, REPORT ANNUALI E REGISTRI, il punto 2. sia così sostituito:**

 "2. È necessario che nel report annuale venga riportato l'elenco delle metodiche analitiche utilizzate per gli autocontrolli relativi alle acque di scarico; le metodiche utilizzate dovranno essere le medesime utilizzate da ARPAE nei controlli di sua competenza. "

3. Che **resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda Varani s.r.l., dalla Provincia di Bologna con l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 101475 del 25/06/2014 e ss.mm.ii;

4. Che, **contro il presente provvedimento,** può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
l'Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia[8]
Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente) [9]

[8] Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. "*Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022*";

[9] Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.